



Modifiche allo Statuto e al Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate - Introduzione delle funzioni e delle attribuzioni afferenti alla gestione del Registro dei Pegni mobiliari non possessori

IL COMITATO DI GESTIONE

nella riunione del 24 gennaio 2022, alla quale hanno partecipato il Direttore dell’Agenzia, avv. Ernesto Maria Ruffini, che ha presieduto il Comitato, e, collegati a distanza, ai sensi dell’art. 8, comma 5-*bis*, dello Statuto, i componenti, nominati ai sensi dell’art. 67, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, cons. Francesca Quadri, dott.ssa Cinzia Romagnolo, ing. Franco Maggio e prof. Alessandro Santoro;

con la partecipazione, collegati a distanza ai sensi dell’art. 8, comma 5-*bis*, dello Statuto, del prof. Mario Aulenta e del dott. Pasquale Mirto, componenti del Comitato nominati ai sensi dell’art. 64, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che deliberano nelle sole materie indicate dalla legge;

con la partecipazione, per il Collegio dei Revisori dei Conti, del Presidente, dott. Pier Paolo Italia, e dei componenti, dott. Giovanni Battista Lo Prejato e dott. Giuseppe Molinaro, collegati a distanza, con le modalità di cui all’art. 8, comma 5-*bis*, dello Statuto;

con la presenza, in qualità di segretario del Comitato di Gestione, del dott. Antonino Italiano;

ai sensi dell’articolo 68, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell’articolo 7, comma 1, lettera a), dello Statuto dell’Agenzia delle

Entrate, i quali prevedono che il Comitato delibera, su proposta del Direttore, lo Statuto e i Regolamenti;

premesse che l'art. 1 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla Legge 30 giugno 2016, n. 119, ha istituito il pegno mobiliare non possessorio che gli imprenditori, iscritti nel registro delle imprese, possono costituire ” *per garantire i crediti concessi a loro o a terzi, presenti o futuri, se determinati o determinabili e con la previsione dell'importo massimo garantito, inerenti all'esercizio dell'impresa.*”;

considerato che il citato art. 1, al comma 4, prevede che il pegno possessorio ha effetto verso i terzi esclusivamente con la iscrizione in un registro informatizzato costituito presso l'Agenzia delle entrate e denominato registro dei pegni non possessori;

visto il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della Giustizia, 25 maggio 2021, n. 114, recante il "*Regolamento concernente il registro dei pegni mobiliari non possessori*", che prevede, tra l'altro, che il registro dei pegni non possessori è gestito dall'Agenzia delle Entrate, con la vigilanza del Ministero della giustizia;

visto, altresì, che il medesimo Regolamento prevede che il suddetto registro è tenuto da un apposito ufficio, situato in Roma e diretto da un conservatore nominato dal Direttore dell'Agenzia, che provvede alla tenuta dello stesso in conformità alle disposizioni dell'art. 1 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, e del Regolamento stesso, sotto la vigilanza del Ministero della giustizia;

rilevata la necessità di attivare una nuova e specifica articolazione all'interno dell'Agenzia, da incardinare nell'Ufficio provinciale –Territorio di Roma, che sia competente alla gestione delle attività demandate all'Agenzia dalla suddetta normativa;

ritenuto, pertanto, necessario modificare lo Statuto, all'art. 2 (Fini istituzionali) e all'art. 4 (Attribuzioni), oltre che il Regolamento di Amministrazione all'art. 3 (Strutture centrali di vertice) e all'art. 5 (Uffici periferici), unitamente all'allegato B del medesimo Regolamento;

su proposta del Direttore;

con il voto favorevole dei componenti aventi diritto, di cui all'art. 67, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

ha deliberato

di apportare le seguenti modifiche (evidenziate in corsivo e grassetto):

1) all'art. 2, comma 1, dello Statuto:

1. L'Agenzia svolge tutte le funzioni e i compiti ad essa attribuiti dalla legge in materia di entrate tributarie e diritti erariali, nonché in materia di catasto, servizi geotopocartografici, conservazione dei registri immobiliari *e del registro dei pegni mobiliari non possessori*, osservatorio del mercato immobiliare e servizi estimativi. A tal fine l'Agenzia assicura e sviluppa l'assistenza ai contribuenti e agli utenti, il miglioramento delle relazioni con i cittadini e i controlli diretti a contrastare gli inadempimenti e l'evasione fiscale, al fine di perseguire il massimo livello di adempimento degli obblighi fiscali. L'Agenzia inoltre garantisce l'interscambio e la disponibilità di dati catastali aggiornati in collegamento con le anagrafi territoriali costituite presso gli enti locali, promuove il miglioramento del sistema di pubblicità immobiliare *e del registro dei pegni mobiliari non possessori*, costituisce l'anagrafe dei beni immobiliari esistenti sul territorio nazionale, cura l'adeguamento delle metodologie e dei criteri estimativi e sviluppa le statistiche sul patrimonio e il mercato immobiliare. L'Agenzia opera nel rispetto dei principi di legalità,

imparzialità e trasparenza e nella sua attività si ispira a criteri di efficienza, economicità ed efficacia.

2) all'art. 4, comma 1, punto g-quinquies), dello Statuto:

1. L'Agenzia, nel perseguimento della propria missione e dei propri scopi istituzionali, esercita, in particolare, le seguenti funzioni ed attribuzioni:

(omissis)

g-quinquies) servizi di pubblicità immobiliare e di conservazione dei registri immobiliari, *nonchè i servizi di pubblicità e conservazione del registro dei pegni mobiliari non possessori*, semplificando l'accesso alle informazioni;

3) all'art. 3, comma 1, lettera a), punto 2, del Regolamento di amministrazione:

2) **Direzione Centrale Servizi catastali, cartografici e di pubblicità immobiliare**, che definisce le metodologie, le regole e le procedure per i servizi catastali, cartografici, di pubblicità immobiliare *e del registro dei pegni mobiliari non possessori* e cura i rapporti con gli enti locali per le materie di competenza;

4) all'art. 5, comma 5 bis, del Regolamento di amministrazione:

5-bis. Nelle province di cui al comma 4 l'ufficio provinciale-territorio costituisce struttura separata dalla direzione provinciale, di livello dirigenziale. Gli uffici provinciali-Territorio interessati dalla disposizione del presente comma sono individuati nell'allegato B. *L'Ufficio provinciale-Territorio di Roma svolge anche le attività inerenti alla gestione del registro dei pegni mobiliari non possessori costituito presso l'Agenzia dal decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla Legge 30 giugno*

2016, n. 119 e regolamentato dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 25 maggio 2021, n. 114.

5) all'allegato B - Uffici provinciali-Territorio del Regolamento di amministrazione:

LAZIO

Ufficio provinciale -Territorio di Roma

Circoscrizione territoriale:

tutti i comuni della provincia di Roma. ***Per le attività inerenti alla gestione del registro dei pegni mobiliari non possessori la competenza è nazionale***

La presente deliberazione sarà sottoposta al Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Il Presidente

(avv. Ernesto Maria Ruffini)

firmato digitalmente

Il Segretario

(dott. Antonino Italiano)

firmato digitalmente